



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ENRICO SCODITTI	Presidente
EMILIO IANNELLO	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
ANTONELLA PELLECCCHIA	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE

Ud.15/11/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28731/2021 R.G. proposto da:

(omissis) , (omissis) , (omissis) ,
(omissis) , (omissis) , (omissis) ,

elettivamente domiciliati in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
che li rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

(omissis) SPA, elettivamente domiciliato in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
che lo rappresenta e difende

-controricorrente-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2381/2021
depositata il 23/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022
dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Ritenuto che

(omissis) conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, la
società (omissis) spa, nella qualità di gestore per la regione
Campania del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, al fine
di ottenere il risarcimento danni dovuti ad un sinistro stradale
occorso il 27.9.2000 per responsabilità di un conducente di
motoveicolo, mai identificato, il quale, trovandosi davanti al
ricorrente, pure lui a bordo di un motociclo, ha effettuato
improvvisamente una inversione ad U, obbligando quest'ultimo ad
una manovra di emergenza che gli faceva perdere l'equilibrio e lo
portava ad impattare contro una cabina dell'(omissis).

Il giudizio proseguiva su istanza degli eredi a seguito del decesso
dell'originario attore.

Si costituiva la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto della
domanda.

Il Tribunale di Napoli, sent. 3157/2015, dichiarava la responsabilità
concorsuale dell'attore nella misura del 30 %, e del 70% del
conducente del veicolo rimasto ignoto e condannava (omissis) al
risarcimento di euro 171.500,00 in favore di ciascuno dei genitori
dell'attore, (omissis) e (omissis), e di euro
85.750,00 in favore di ciascuno dei fratelli nonché condannava la
compagnia assicurativa alle spese di lite.

(omissis) spa proponeva appello avverso la pronuncia di prime
cure.

Si costituivano i genitori (omissis) e (omissis)
nonché i fratelli (omissis) con
comparsa di risposta e contestuale appello incidentale circa il
concorso di colpa riconosciuto in primo grado.



La Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello **principale** incrementando la responsabilità di (omissis) al 50%, e riducendo il risarcimento a 51.655,00 dovuto nei confronti di ciascuno dei genitori e ad euro 25.827,00 in favore dei fratelli. Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione i genitori (omissis) e (omissis) nonché i fratelli (omissis) affidandosi ad un unico motivo.

V'è controricorso delle (omissis) spa.

Considerato che

Con il primo motivo ed unico motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2054 comma 1 e 2 cpc e dell'art. 154 Codice della Strada ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 nonché "l'error in iudicando" circa un fatto decisivo per il giudizio, per l'errata applicazione della presunzione di colpa del conducente.

La Corte avrebbe errato poiché avrebbe attribuito una responsabilità concorsuale al danneggiato non per una concreta violazione dell'art. 141, c. 1, del CdS bensì perché non avrebbe provato di averne rispettato il precetto, ovvero di avere moderato la velocità e di aver rispettato la distanza di sicurezza con il motociclo che lo precedeva. Tale statuizione si porrebbe in aperta contraddizione con la concreta responsabilità del sinistro accertata dalla stessa Corte: la condotta tenuta dal conducente del motoveicolo ignoto assorbirebbe l'intera efficacia causale dell'evento, non residuando alcuna ipotizzabile responsabilità per il danneggiato. Dall'accoglimento del motivo, peraltro, deriverebbe, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna alle spese di lite per la compagnia assicurativa anche per il secondo grado.

Il motivo è infondato.

Come è noto, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto



se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta
(Cass. 7479 del 2020; Cass. 23431 del 2014).

La corte di merito ha fatto applicazione di questo principio di diritto, posto che, dopo aver accertato la responsabilità del motociclo rimasto ignoto (che avrebbe fatto una improvvisa inversione ad U), ha comunque valutato la condotta del ricorrente, ed ha ritenuto colpevole anche essa, ossia ha ritenuto, con accertamento in fatto qui non censurabile, che egli avrebbe potuto tenere una velocità inferiore adeguata alle condizioni ed al caso.

L'obiezione che la responsabilità ricorrente è stata attribuita al ricorrente "non perché egli avrebbe violato l'articolo 141 cds, ma perché non avrebbe provato di averne rispettato il precetto" è un litote: la Corte ha chiaramente ritenuto che la velocità non era adeguata, e che dunque, stante la colpa del danneggiato, non v'era modo di attribuire l'intera responsabilità all'altro. Ed è questo accertamento che corrisponde al principio di diritto sopra riportato. Per il resto il motivo indulge sul giudizio di assolvimento dell'onere probatorio, che è riservato al giudice del merito.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali . Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

Così deciso in Roma, il 15/11/2022.

Il Presidente
ENRICO SCODITTI

